

che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.

È concesso un termine fino al 1° luglio 1908, affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di avere frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di avere frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CRESPI, *relatore*. Onorevoli colleghi, dopo matura riflessione il Governo e la Commissione d'accordo hanno proposto questa nuova formula per l'articolo 2, la quale, secondo noi, risolve completamente la questione del coordinamento dell'istruzione elementare con la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Applicandosi le vecchie leggi; le leggi cioè del 1877 e del 1902, i fanciulli che hanno compiuto il nono anno e che hanno frequentato i tre corsi inferiori della scuola elementare, possono entrare negli opifici anche senza aver superato l'esame di proscioglimento, che ora dicesi di compimento. Ma essendo ora intervenuta la legge 8 luglio 1904, non basta più che abbiano frequentato i corsi elementari fino al nono anno, e occorre che li abbiano frequentati fino al dodicesimo anno. E occorre inoltre che avendo frequentato i corsi elementari superiori, abbiano a frequentare, ove esistono, anche i corsi elementari superiori, sempre fino al dodicesimo anno.

L'aggiunta che ha fatto ieri il Governo per bocca dell'onorevole Credaro, non è che la conferma della disposizione contenuta nella legge 8 luglio 1904. Ma io ho obiettato, a nome della Commissione, che questo prolungare la frequenza dei fanciulli nelle scuole può creare gravi inconvenienti nelle scuole stesse, perchè il mantenere nei corsi elementari inferiori dei fanciulli che non

riescono ad essere promossi, disturba l'organismo di tutte le classi.

Chi ha pratica di scuole sa che i fanciulli non promossi sono quelli che di solito disturbano maggiormente e rendono difficile l'istruzione anche ai migliori: sono quelli che più imbarazzano i maestri.

Allora, rivedendo la questione, il Governo si è sentito il coraggio di risolverla, completamente, e io ne do lode all'onorevole Credaro.

Il Governo, accettando la proposta che io feci alla Camera fino dal 1902, e che fu allora respinta, ha finalmente passato il Rubicone, e d'accordo con noi oggi ci propone che per entrare negli opifici sia d'ora innanzi necessario, non soltanto di aver frequentato i corsi elementari inferiori, ma anche di aver superato l'esame di compimento.

Viene però ora spontanea la domanda: E i fanciulli che non potranno superare l'esame di compimento o di proscioglimento, in che condizioni si troveranno? Se non possono istruirsi per incapacità intellettuale, devono per ciò solo essere costretti alla fame?

Si è perciò fatta un'aggiunta, che pure parrà naturale e logica, si è cioè stabilito che quei fanciulli, i quali non potranno superare l'esame di compimento per incapacità intellettuale, saranno ugualmente ammessi negli opifici, quando siano muniti di una dichiarazione dell'autorità scolastica la quale testifichi che non per cattiva volontà o per trascuranza da parte dei genitori furono respinti all'esame di compimento, ma semplicemente per provata incapacità intellettuale, e cioè per fatto di forza maggiore. Lasciamo all'autorità scolastica, che sente tutto l'altissimo interesse morale di strappare i fanciulli italiani all'analfabetismo, e che sentirà certamente tutta la responsabilità che le addossiamo, ma che ce ne sarà certamente grata, di stabilire quali fanciulli potranno, nei casi eccezionali ai quali ho accennato, essere esonerati dall'esame di compimento ed entrare ugualmente negli opifici.

Con la dizione dell'attuale capoverso secondo dell'articolo 2 della legge, noi crediamo di avere esaurito la questione. Ora resta a vedere in quanto tempo debbano entrare in applicazione le novissime norme. Nella prima proposta del Governo e della Commissione era stabilito che gli industriali per mettersi in regola ai termini della legge del 1904 avessero due anni di tempo dal